

Allegato "A"

Regione Puglia
ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE COMMERCIO
P.O. Sviluppo Rete Carburanti – Oli Minerali

OGGETTO: Circolare informativa tecnica – L.R. n. 23 del 13.12.2004 e R.R. n. 2 del 10.1.2006.-

I provvedimenti recentemente emanati sono stati predisposti con l'obiettivo di realizzare una effettiva razionalizzazione ed ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti al fine di rendere sempre più moderna ed economicamente sostenibile l'intera rete regionale di distribuzione dei carburanti sia sulla rete stradale ordinaria che autostradale.

Sostituiscono tutta la precedente normativa regionale in materia pur confermandone molti aspetti, quali utili punti di riferimento e di raccordo sia con la normativa previgente della Regione Puglia, che con le normative adottate dalle altre regioni, anche sulla base delle linee guida approvate con D.M. 31.10.2001.

Come è noto, il regolamento regionale n. 2 del 10 gennaio 2006 di **"Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria"**, in attuazione dell'art. 2 lett. a) della legge regionale n. 23 del 13 dicembre 2004 è entrato in vigore il 28.1.2006.

La presente nota informativa tecnica intende richiamare l'attenzione su alcuni aspetti innovativi del regolamento e fornire, al fine di garantire uniformi modalità applicative su tutto il territorio regionale, precisazioni tecniche-operative in ordine ai vari quesiti formulati dai comuni e dagli operatori del settore.

Art. 2

Indica sinteticamente le definizioni necessarie ad una corretta applicazione della L.R. n. 23 del 13.12.2004 e del R.R. n. 2 del 10.1.2006.-

Art. 3

Classifica gli impianti in tre tipologie. I comuni provvedono ad identificare gli impianti secondo la specifica tipologia prevista: a) impianto generico con attività non oil; b) impianto generico senza attività non oil; c) impianto senza gestore). I comuni dovranno provvedere ad attribuire ad ogni impianto un univoco codice regionale indicato dall'Osservatorio Regionale.

L'articolo prevede, inoltre, che tutti i nuovi impianti ad esclusione di quelli senza gestore, devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti con handicap mentre, quelli esistenti dotati di attività non oil devono essere adeguati entro un anno.

Art. 4 – Art. 6

Art. 4.

Dispone che i Comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.

L'effettuazione delle verifiche non può in alcun modo sospendere l'attività istruttoria delle pratiche in corso presentate sia prima che dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Le verifiche riguardano:

- la non conformità alle norme stabilite dal codice della strada (D.lgs 285/92), - **art. 6, comma 1, lett. b)**;
- il mancato rispetto delle distanze minime di sicurezza e profondità del fuoristrada - **art. 6, comma uno, lett. a), c), d), e), f) e g)**.

I comuni con propria regolamentazione hanno la possibilità di determinare profondità maggiori del fuori strada secondo comprovate esigenze locali e di traffico e di determinare distanze diverse dagli accessi, così come previsto dall'art. 22 del D.lgs 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali adempimenti riguardano tutti i comuni che non hanno provveduto alla verifica ai sensi del D.lgs n. 32/1998, art. 1, comma 5.

Per gli impianti dichiarati incompatibili e inadeguabili i Comuni devono assicurare il rispetto dei tempi previsti dall'art. 6, comma quarto, lett. b), entro il quale deve essere esaurito il prodotto giacente nei serbatoi.

Art. 7

Il territorio comunale è ripartito in quattro zone omogenee e lo stesso non può essere ripartito in ulteriori zone o sottozone diverse da queste. La regolamentazione comunale potrà precisare le eventuali limitazioni all'installazione degli impianti all'interno delle zone stesse. Tali limitazioni non possono comunque riguardare l'installazione degli impianti nelle fasce di rispetto stradale la cui realizzazione è disciplinata dall'art. 9, commi 3) e 4).

Art. 10

Le distanze minime per le nuove posizioni da rispettare fra gli impianti devono tener conto dell'ubicazione e del tipo di strada prescelta e vanno determinate sulla viabilità pubblica osservando il percorso stradale più breve dall'uscita dell'impianto da realizzare all'entrata dell'impianto più vicino esistente e viceversa.

Le distanze devono tener conto anche degli impianti già autorizzati ma non ancora in esercizio e delle eventuali istruttorie relative a istanze concorrenti, attivate a seguito di domande validamente presentate, sia nello stesso comune che in comuni limitrofi qualora l'insediamento ricade al di fuori del centro abitato.

Comma 1:

I nuovi impianti devono essere installati in zona di espansione e di traffico. Per quanto riguarda l'installazione degli impianti su strade di servizio (strada affiancata ad una strada

principale avente funzione di consentire la sosta ed il raggiungimento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa, tipo complanari), per il calcolo della distanza da rispettare da altri impianti occorre far riferimento all'art. 10, comma 5.

La distanza tra impianti su tutte le tipologie di strade è misurata sulla stessa strada e quindi sulla stessa direttrice. Laddove tale criterio non è espressamente precisato la distanza da rispettare tra impianti va misurata sul percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica in qualsiasi direzione o strada.

Strada provinciale o statale - attraversamento di un centro abitato:

- in presenza di una strada che assume caratteristiche urbane intersecando le varie strade comunali la misurazione della distanza utile (km. 7 sulla stessa direttrice e km. 4 nel senso inverso) si interrompe; in tale tratto la distanza utile da altro impianto ubicato nel centro abitato è di km. 1;
- qualora la strada non assume caratteristiche urbane (ad esempio circonvallazioni) e il flusso veicolare non interessa il traffico cittadino e comunque la strada non perde né la sua denominazione né interrompe la sua chilometrica, la distanza utile è di km. 7 sulla stessa direttrice e km. 4 nel senso inverso, ovvero di km. 15 in presenza di spartitraffico.

Per impianti da realizzarsi su strade con spartitraffico centrale che durante il loro percorso diventano a carreggiata semplice o viceversa la distanza da rispettare è sempre di 15 km.. Tale norma è applicata anche ai potenziamenti previsti dall'art. 11, comma 1.

Comma 4:

Al fine di determinare le distanze minime per le nuove posizioni da rispettare fra gli impianti è necessario che i comuni con provvedimento di Giunta Comunale provvedano all'individuazione dei centri abitati così come previsto dal Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, art. 3, punto 8, e dal Decreto del residente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

Art. 12

Comma 3 (mero adeguamento dello strumento urbanistico):

Il D.lgs 32/98, art. 2, commi 1 e 2, come modificato dal D.lgs 346 dell'8.9.1999, art. 1, commi 1 e 2, prevedeva che i comuni individuassero criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali installare gli impianti e la localizzazione degli stessi quale mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

Il medesimo Decreto Legislativo prevedeva, inoltre, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, che in assenza di iniziativa del comune, provvedevano, in via sostitutiva, le regioni.

Prima dell'entrata in vigore della nuova normativa regionale tale adempimento (intervento sostitutivo), è stato attuato dalla Giunta Regionale con delibera n. 11. del 19/01/2000. L'intervento era indirizzato ai comuni inadempienti a tale disposizione per esaminare le richieste presentate entro il 28.1.2006, favorendo il rilascio delle relative autorizzazioni

alla realizzazione di impianti di distribuzione automatica di carburanti in deroga agli strumenti urbanistici esistenti, con esclusione delle zone sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali.

Con l'entrata in vigore del r.r. n. 2/2006 la D.G.R. n. 11/2000 relativa all'intervento sostitutivo regionale è stata abrogata (vedi l.r. 23/04, art. 24, comma 2). Allo stato attuale tale adempimento non può essere più riproposto dal comune quale strumento utile per l'esame delle istanze presentate prima del 28.1.2006 che vanno esaminate sulla base dell'intervento sostitutivo regionale in vigore all'epoca della domanda.

Relativamente alle nuove disposizioni il r.r. 2/2006, art. 12, comma 3, ha nuovamente previsto che "La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A".

In conclusione, a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale, i comuni che non hanno redatto i propri piani ai sensi del D.lgs 32/98, riproposto dall'art. 12, comma 3 del regolamento regionale, non possono più semplicemente rilasciare le autorizzazioni in deroga allo strumento urbanistico, bensì dovranno dotarsi di tale strumento comunale così come previsto dall'art. 35 del medesimo regolamento regionale.

Va da sé la possibilità di attivare il procedimento di cui al D.P.R. 447/98, art. 5 (normativa sullo Sportello Unico delle Attività produttive).

Art. 13

Tutte le attività commerciali integrative, esercizi di vicinato così come definiti dalla l.r. 1.8.2003, n. 11, nonché attività di somministrazione alimenti e bevande, attività artigianali e punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica, sono consentite in deroga alle disposizioni comunali di settore. Le attività inerenti i generi di monopolio (tabacchi) soggiacciono tuttora alla competenza esclusiva dello Stato. Tali concessioni possono essere rilasciate sempreché rispettose della legge 1239/57 e del connesso regolamento di esecuzione contenuto nel DPR 14/10/1958, n. 1074.

Al fine di rendere un miglior servizio al consumatore è inoltre auspicabile l'inserimento sull'impianto anche di ulteriori diversi servizi da rendere all'utenza (lavaggio auto sia manuale che automatico, bancomat, self-service post-paymnet ecc.).

Art. 15

Le nuove autorizzazioni devono essere rilasciate per nuovi impianti dotati almeno di benzina, gasolio e self-service pre-pagamento, per cui impianti di solo GPL non potranno essere autorizzati, mentre quelli di solo metano devono rispettare le condizioni previste dall'art. 11 del regolamento.

Art. 16

Le domande di autorizzazione per nuovi impianti devono essere redatte ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni e contenere tutta la documentazione di cui ai **commi 1) e 2)**. I comuni sono tenuti ad istruire i procedimenti su tale documentazione.

Le domande incomplete di tale specifica documentazione non possono acquisire priorità rispetto ad altre eventuali domande concorrenti pervenute a norma di legge.

Ad ogni conto, per il rilascio dell'autorizzazione i comuni possono eventualmente richiedere, ai sensi del **comma 3)**, altra diversa documentazione indispensabile al rilascio della stessa, fermo restando la completezza della documentazione di cui ai precedenti commi 1) e 2).

La domanda per l'autorizzazione all'installazione di un impianto per la distribuzione dei carburanti per uso autotrazione ricade nella disciplina relativa allo sportello unico. I comuni che hanno attivato tale sportello devono valutare le domande secondo i procedimenti amministrativi definiti dal SUAP.

Per quanto riguarda la documentazione richiesta al **comma 1, lett. e)**, "*Dichiarazione dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando prov.le VV.F. per gli adempimenti di cui all'art. 2 del D.P.R. N. 37 del 12.1.1998, all'UTF e alla AUSL competenti per territorio, all'Amministrazione Provinciale o ANAS qualora l'ubicazione dell'impianto interessi tali Enti*", nel procedimento amministrativo si dovrà tener conto dell'esistenza di accordi procedurali diversi tra le amministrazioni interessate ed il SUAP.

Per quanto riguarda il **comma 2, lett. b)**, inerente la disponibilità dell'area alla realizzazione di un impianto si specifica che la stessa è rilevabile attraverso idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione o comodato, anche nelle forme di contratto preliminare di cui all'art. 1315 del codice civile. Tale documentazione deve avere una validità temporale da permettere al comune di definire nei tempi previsti dal regolamento la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione. Qualora in tali tempi si verifici la perdita o l'interruzione della disponibilità del suolo il procedimento amministrativo non consente la conclusione positiva dell'istruttoria.

Nel provvedimento autorizzativo finale, i comuni devono espressamente indicare quanto riportato al **comma 7)**:

- a) Procedure di concorrenza stabilite dall'art. 17;
- b) Distanze stabilite dall'art. 10;
- c) Indici stabiliti dall'art. 8.

Art. 17

Comma 1:

Dispone che le istanze possono essere presentate a partire dall'entrata in vigore del regolamento (28.1.2006) e che le stesse siano acquisite al protocollo generale e valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Comma 2:

Dispone che in presenza di più domande concorrenti, corredate a norma, le stesse sono valutate secondo i criteri previsti nel regolamento regionale in modo che il procedimento amministrativo possa essere concluso nel termine utile.

Art. 18

Prevede le procedure da seguire in caso di modifiche, potenziamenti e ristrutturazione degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione.

Le modifiche indicate nella l.r. 23/04, art. 5, comma 1, lettera f), concernenti: **“ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell’impianto”**, si riferiscono a quelle che in ogni caso interrompono, anche parzialmente, il servizio di erogazione dei carburanti (sostituzione di tutti i serbatoi e di tutti i distributori) e, pertanto, le stesse sono soggette ad autorizzazione da parte del comune e all’effettuazione del relativo collaudo.

Con esclusione di quelle modifiche che riguardano l’aggiunta di nuovi prodotti non erogati sugli impianti esistenti disciplinate dall’art. 12, comma 2, tutte le altre modifiche o ristrutturazione indicate al **comma 5, della l.r. 23/04**, non comportano in alcun modo l’accertamento relativo alle distanze tra impianti (art. 10) o al rispetto delle superfici minime (art. 8) in quanto già verificate all’atto del rilascio dell’autorizzazione.

Comma 6:

Tale disposizione prevede che gli impianti che si intendono modificare o potenziare devono essere preventivamente verificati da parte del comune. Ove tale ultimo adempimento non sia stato eseguito lo stesso deve essere effettuato dal comune unitamente alla fase istruttoria relativa alla domanda di modifica o potenziamento.

Art. 19

Disciplina le norme per l’installazione di impianti ad uso privato e sottolinea l’obbligo di aggiornamento della dichiarazione triennale relativa ai mezzi che utilizzano l’impianto ed il divieto di cessione di carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito.

Il Comune ed i soggetti preposti indicati all’art. 23 della l.r. 23/04, verificano e controllano l’eventuale presenza di impianti ad uso privato privi di autorizzazione o aventi un numero di mezzi inferiore a quello previsto dal regolamento.

Gli impianti sprovvisti della relativa autorizzazione devono provvedere a regolarizzare la loro posizione amministrativa.

Art. 22

il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto approvato. L’esito favorevole del collaudo non consente l’immediata funzionalità dell’impianto che è subordinata al rilascio della licenza fiscale di esercizio, del certificato di prevenzione incendi, nonché di ogni altra autorizzazione-permesso propedeutici all’esercizio.

Comma 5:

Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio previsto dalla l.r. 23/04, art. 17, nel caso di mancata effettuazione del collaudo nei trenta giorni successivi alla domanda, così come previsto dal r.r. 2/2006, art. 22, comma 2, è atto dovuto a tutela dell’utenza.

Art. 24

Disciplina gli orari di apertura e di chiusura degli impianti.

Comma 3:

I comuni tenendo conto delle proprie esigenze territoriali legate al pubblico servizio, sentite le organizzazioni di categoria dei gestori, possono individuare tra le otto fasce previste

quelle ritenute idonee alla determinazione degli orari di apertura e chiusura. In tal caso la scelta del gestore dovrà essere effettuata tra una di queste fasce individuate dai comuni.

Comma 5:

Ai gestori di impianti siti lungo le strade indicate all'art. 12, comma 1, lett. c), è consentito di effettuare l'orario continuato dalle ore 0,00 alle ore 24,00 senza effettuare la turnazione, la chiusura infrasettimanale e senza tener conto del limite delle ore giornaliere previste per ciascuna fascia oraria.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 7, comma 1 del D. lgs. 32/98, che consentirà l'aumento fino al 50% dell'orario settimanale di apertura degli impianti stradali (attualmente di 52 ore), sarà cura della Regione comunicare tempestivamente ai Comuni il raggiungimento degli obiettivi previsti.

In questa sede si rappresenta che il nuovo regolamento non ha di fatto modificato l'impostazione della precedente normativa in materia di orari. Tuttavia talune recenti ordinanze giurisdizionali hanno consentito al gestore la possibilità di deroga agli orari di apertura e chiusura degli impianti. La questione sarà sicuramente oggetto di discussione e approfondimento in sede di Commissione Consultiva Regionale Carburanti di imminente costituzione.

Art. 25

Comma 2:

Si precisa che per mero errore materiale è stata trascritta la parola errata "interrotto" invece di quella esatta che è "ininterrotto". Si sta provvedendo alla rettifica di tale errore materiale.

Art. 26

Rispetto alla normativa previgente l'unica modifica apportata riguarda la diminuzione dal 25% al 20% dell'apertura degli impianti nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali. I comuni verificano che nel periodo di apertura dell'impianto il servizio venga svolto con la presenza del personale addetto. Si rammenta che l'attuale normativa non consente di tenere gli impianti costantemente aperti senza personale.

Art. 30

Obbliga il gestore ad esporre un cartello ben visibile, dove vengono indicati l'orario di apertura e chiusura, i due impianti più vicini in coincidenza della chiusura del proprio impianto per turno o ferie, i prezzi praticati alla pompa dei carburanti erogati, l'impianto più vicino che effettua il servizio notturno.

I soggetti preposti, indicati all'art. 23 della l.r. 23/04, verificano costantemente, sia in orario diurno che notturno, la corrispondenza dei prezzi praticati ed esposti nel cartello con quelli indicati dal display sulle colonnine erogatrici.

Il gestore non può pubblicizzare i prezzi praticati in maniera generica od equivoca, tale da trarre in inganno il consumatore;

Art. 33

Il regolamento prevede la possibilità che i comuni possano concedere opportune deroghe: - art. 8, comma 4; - art. 10, comma 1, lett. c); - art. 16, comma 8.

Tale possibilità è subordinata all'adozione da parte dei comuni della relativa regolamentazione. Per quanto riguarda le distanze la possibilità di deroga è indirizzata solo ai capoluoghi di provincia e limitatamente al territorio di propria competenza.

Art. 34

Le domande regolarmente presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento (28.1.2006) sono valutate ai sensi della precedente normativa.

Per tali istanze validamente presentate ai sensi della l.r. 13/90, l.r. 20/93 e degli indirizzi programmatici impartiti della Giunta Regionale con deliberazioni n. 35 del 19/2/99 e n. 11. del 19/01/2000, vige tutt'ora il ***rispetto delle distanze previste dall'art. 20 della l.r. 13/90, il rispetto del numero massimo degli impianti stabilito per ciascun comune e dei bacini di utenza per i prodotti gpl e metano, risultanti dalle tabelle I, V e VII dell'allegato "A" annesso alla l.r.13/90.***

Per quanto riguarda, in particolare, le distanze da rispettare e previste dall'art. 20 della l.r. 13/90 si rammenta che a partire dalla data del 30.6.2000 (**art. 3 del D.lgs 32/98, modificato dall'art. 2, comma 3 della legge 28.12.1999, n. 496**), la realizzazione di un impianto non è più subordinata al trasferimento ed alla concentrazione di impianti esistenti e pertanto l'applicazione della deroga prevista dall'art. 20, comma 2, della l.r. 13/90, ultimo periodo, riguarda esclusivamente la realizzazione di nuovi impianti senza alcun obbligo di chiusure.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei comuni circa il rispetto dei termini di cui all'art. 34, e, comunque una operosa conclusione di tali procedimenti, qualora ancora in istruttoria.

Adempimenti in materia di prevenzione incendi

La Direzione Regionale Puglia del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con nota prot. n. 1881 del 9.3.2006 ha richiamato l'attenzione sugli iter procedurali ricadenti nella disciplina della prevenzione incendi e relativi adempimenti ai quali i titolari di impianti sono obbligati, nel rispetto del DPR 37/98.

In particolare:

- sia per i nuovi impianti che per tutte le modifiche da apportare a quelli esistenti è necessario acquisire dal Comando Prov.le V.V.F., competente per territorio, il parere di conformità antincendio secondo le modalità previste dall'art. 2 del citato DPR 37/98;
- la messa in esercizio di un nuovo impianto o di uno esistente sottoposto alle modifiche o potenziamento, per i quali è stato rilasciato il parere di conformità antincendio (ex art. 2 del D.P.R. 37/98) è subordinato all'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi secondo le procedure di cui all'art. 3 del D.P.R. 37/98;
- il comune può concedere l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto ai sensi dell'art. 17 della l.r. 23/04, previa acquisizione, da parte del titolare dell'impianti, e solo ai fini antincendio, di ricevuta di avvenuta presentazione della Dichiarazione di inizio Attività, rilasciata dal Comando Prov.le V.V.F, competente per territorio, in esecuzione al disposto di cui al comma 5 dell'art. 3 del DPR 37/98.

La stessa Direzione Regionale, con successiva nota prot. n. 7939 del 7.11.2006 inviata ai dipendenti Comandi Prov.li VV.F., ha impartito indirizzi in ordine a possibili semplificazioni procedurali relative a modifiche di lieve entità afferenti impianti per carburanti liquidi già autorizzati previste all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 23 del 13.12.2004, e precisamente:

- a) **sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla**: non è ritenuto necessario il parere preventivo di conformità antincendio (ex art. 2 del D.P.R. 37/98), fermo restando che all'atto della presentazione dell'istanza di rettifica e/o rinnovo del C.P.I., siano prodotte dichiarazioni del titolare riguardo alla consistenza finale dell'impianto, le certificazioni di rito afferenti gli apparecchi erogatori di nuova installazione, le certificazioni, a firma di professionista abilitato, relative al sistema di recupero vapori di benzina (ex artt. 3 e 5 del D.M.A. 16/5/96);
- b) **cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici**: la sostituzione nei serbatoi di carburanti di categoria A con carburanti di categoria C non comporta, ai sensi dell'art. 5 comma 3, del D.P.R. 37/98, la necessità dell'avvio delle procedure di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso D.P.R. e, ai fini dell'aggiornamento del fascicolo relativo all'impianto presso il competente Comando Prov.le VV.F., è sufficiente attenersi alle prescrizioni di cui alla Lettera Circolare del M.I. – D.G.P.C. e S. A. prot. n. P1517/4113 sott. 87 del 26.11.2002.
- Di contro, la sostituzione di carburanti di categoria C con carburanti di categoria A, potendo determinare pregiudizio alle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il titolare ad attivare le procedure di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 37/98 e quindi alla richiesta di parere preventivo di conformità.
- Riguardo al cambio di destinazione delle colonnine erogatrici valgono le considerazioni del precedente punto a);
- c) **installazione di dispositivi self-service post-pagamento e pre-pagamento**: non è ritenuto necessario il parere preventivo di conformità antincendio (ex art. 2 del D.P.R. 37/98), a condizione che vengano fornite al competente Comando Prov.le VV.F. le certificazioni di rito e che l'installazione sia integrata con sistemi di gestione e controllo a distanza da attuarsi secondo le più recenti tecnologie.

Tutto ciò premesso, ai fini del rilascio del nuovo C.P.I., il titolare è tenuto a dichiarare la consistenza aggiornata dell'impianto, a produrre le certificazioni di rito e, stante la necessità di aggiornare il fascicolo agli atti del Comando Prov.le VV.F. competente, ad allegare, contestualmente all'istanza, elaborati grafici riportanti la situazione preesistente a quella modificata.

Gli adempimenti di cui sopra (procedure ex artt. 2 e 3 del D.P.R. 37/98) devono essere osservati dai titolari di impianti indipendentemente dal fatto che gli stessi siano ad uso pubblico o privato.

Il presente allegato è composto di nr. nove pagine.

Il Dirigente di Settore
Dott. Pietro Trabace

